

Storia del regolamento CLP: ATP del CLP e modifiche all'Allegato VIII

Premessa

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP – *Classification, Labelling, Packaging*) è entrato in vigore nell'Unione Europea il 20 gennaio 2009, ha introdotto un nuovo sistema di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele e ha abrogato integralmente le direttive 67/548/CEE (DSP: direttiva sulle sostanze pericolose) e 1999/45/CE (DPP: direttiva sui preparati pericolosi) a partire dal 1 giugno 2015, al termine di un periodo di transizione durante il quale si sono applicati sia il vecchio sistema che il nuovo.

Il regolamento CLP consente l'applicazione all'interno della Unione Europea del "Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche" denominato GHS (*Globally Harmonised System*), che è un programma mondiale, volontario, sviluppato dall'ONU, di armonizzazione dei criteri di classificazione ed etichettatura dei pericoli relativi ai prodotti chimici (sostanze, miscele, articoli). Infatti, il regolamento CLP incorpora, anche se non in modo completo, i criteri di classificazione ed etichettatura, i pittogrammi e le avvertenze di pericolo presenti a livello globale nel GHS.

Il regolamento CLP è quindi basato sul GHS dell'ONU, pur mantenendo una continuità con la precedente normativa europea, in quanto tiene conto delle modalità operative e delle procedure fondamentali previste sia dalla DSP (direttiva sulle sostanze pericolose) che dalla DPP (direttiva sui preparati pericolosi).

1. Struttura del regolamento CLP

Il regolamento CLP si articola in sette Titoli ed in otto Allegati tecnici, che riportano le norme tecniche di applicazione dei nuovi criteri di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

L'allegato I della direttiva 67/548/CEE è stato abrogato il 20 gennaio 2009, con l'entrata in vigore del regolamento CLP e sostituito dall'allegato VI del regolamento CLP.

1.2 Adeguamento al Progresso Tecnico - 1° ATP

Il regolamento 790/2009/CE del 10 agosto 2009 (M1) è stato pubblicato nella G.U. Europea n. L235 il 5 settembre 2009 ed ha apportato modifiche al regolamento CLP ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico (1° ATP – Adeguamento al Progresso Tecnico – del CLP). Esso ha modificato l'allegato VI del regolamento CLP per rispecchiare le modifiche all'allegato I della direttiva 67/548/CEE introdotte dalle due direttive 2008/58/CE e 2009/2/CE, che rappresentano rispettivamente il trentesimo ed il trentunesimo adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 67/548/CEE.

L'obbligo per i fornitori di sostanze e miscele di classificare le sostanze secondo le classificazioni armonizzate definite nell'allegato VI, parte 3, del regolamento CLP, come modificato dal regolamento 790/2009/CE, è in vigore a partire dal 1 dicembre 2010.

1.3 Adeguamento al Progresso Tecnico - 2° ATP

Il 10 marzo 2011 è stato pubblicato il regolamento (UE) n. 286/2011 (M2), denominato anche 2° ATP del CLP, che ha modificato il regolamento CLP per recepire la terza revisione del GHS.

Il 2° ATP del CLP, in vigore dal 19 aprile 2011, ha aggiornato la classificazione di quattro sostanze e modificato il metodo di classificazione e calcolo di alcune classi di pericolo; tra le principali modifiche introdotte si segnalano:

- la definizione delle dimensioni minime dei pittogrammi di pericolo in base ai vari possibili formati delle etichette;
- la modifica dei diagrammi di flusso per la classificazione degli esplosivi;
- l'introduzione delle sottocategorie 1A e 1B nella classe dei sensibilizzanti per la pelle e per le vie respiratorie e relativi criteri di classificazione delle miscele contenenti sostanze così classificate;
- la revisione dei criteri di classificazione per i pericoli a lungo termine (tossicità cronica) per l'ambiente acquatico;
- l'aggiornamento della classe di pericolo per i prodotti pericolosi per lo strato d'ozono.

Il regolamento n. 286/2011 è stato applicato alle sostanze a partire dal 1° dicembre 2012 e alle miscele dal 1° giugno 2015, prima di tali date è stato applicato in via facoltativa.

È stato previsto anche un periodo transitorio:

- le sostanze classificate, etichettate e imballate secondo il regolamento CLP e immesse sul mercato prima del 1° dicembre 2012 non dovevano essere rietichettate e reimballate in conformità al 2° ATP del regolamento CLP fino al 1° dicembre 2014;
- le miscele classificate, etichettate e imballate in conformità alla direttiva 1999/45/CE o al regolamento CLP e immesse sul mercato prima del 1° giugno

2015 non dovevano essere rietichettate e reimballate in conformità al 2° ATP del regolamento CLP fino al 1° giugno 2017.

1.4 Adeguamento al Progresso Tecnico - 3° ATP

In data 10 luglio 2012 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale UE il terzo adeguamento al progresso tecnico e scientifico del regolamento n. 1272/2008 (CLP), ovvero il regolamento UE n. 618/2012 (M3).

Tale regolamento, entrato in vigore a partire dal 31 luglio, contiene solo modifiche dell'allegato VI e la nuova classificazione delle sostanze e delle miscele che le contengono è stata applicata a partire dal 1 dicembre 2013. Le disposizioni presenti nel 3° ATP del regolamento CLP hanno comunque potuto applicarsi, su base volontaria, anteriormente alla suddetta data.

Il 3° ATP del regolamento CLP ha modificato le Tabelle 3.1 e 3.2 presenti nell'allegato VI, parte 3 del regolamento CLP, introducendo la classificazione armonizzata per 11 nuove sostanze e modificando la classificazione per 5 sostanze già presenti.

1.5 Adeguamento al Progresso Tecnico - 4° ATP

In data 8 maggio 2013 è stato pubblicato (G.U. dell'Unione Europea L149 del 1/06/2013) il regolamento (UE) n. 487/2013 (M4), denominato 4° ATP al regolamento CLP, che adegua le disposizioni tecniche e i criteri degli allegati al regolamento CLP alla quarta edizione riveduta del GHS, ovvero il Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) delle Nazioni Unite.

Il quarto adeguamento al regolamento CLP contiene modifiche di tutti gli allegati riguardanti, tra l'altro:

- nuove categorie di pericolo per i gas chimicamente instabili e gli aerosol non-infiammabili;
- un'ulteriore razionalizzazione dei consigli di prudenza P che ha portato alla modifica, per molte classi di pericolo, delle tabelle contenenti gli elementi dell'etichetta;
- l'introduzione di una deroga alle disposizioni relative all'etichettatura in caso di sostanze o miscele classificate come corrosive per i metalli, ma non corrosive per pelle e/o occhi e imballate, allo stato finito, per essere utilizzate dai consumatori;
- l'introduzione di un'esenzione per l'etichettatura di imballaggi interni che non contengono una quantità superiore a 10 ml;
- la soppressione del codice dell'indicazione di pericolo supplementare EUH006 - "Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria" (viene soppresso anche dalla tabella 3.1 della parte 3 per la sostanza Acetilene).

Il regolamento in oggetto è entrato in vigore il 21 giugno 2013, si è applicato alle sostanze a decorrere dal 1° dicembre 2014 e alle miscele a decorrere dal 1° giugno 2015.

1.6 Adeguamento al Progresso Tecnico - 5° ATP

Il 2 ottobre 2013 è stato pubblicato il regolamento della Commissione UE N. 944/2013 (M7), che rappresenta il 5° ATP al regolamento CLP; tale regolamento è entrato in vigore dal 23 ottobre 2013, ha recepito la 5° revisione del GHS e contiene una nuova versione del codice P210 (allegato IV del regolamento CLP) nonché la nuova introduzione di classificazioni armonizzate (allegato VI CLP) per un totale di 22 sostanze (tra cui arseniuro di gallio, PFOA, diverse sostanze tensioattive e principi attivi per prodotti fitosanitari/biocidi) e le modifiche delle attuali classificazioni armonizzate per 17 sostanze (tra cui cloroformio, derivati del petrolio, principi attivi PSM/BP).

La modifica del codice P210 è stata applicata dal 1° dicembre 2014 per le sostanze e dal 1° giugno 2015 per le miscele. Le nuove classificazioni dell'allegato VI sono obbligatorie dal 1° gennaio 2015, eccetto quella della pece di catrame di carbone ad alta temperatura (high-temperature coal tar pitch) (CAS no. 65996-93-2), che è obbligatoria dal 1° aprile 2016.

1.7 Adeguamento al Progresso Tecnico - 6° ATP

Il 5 giugno 2014 è stato pubblicato il regolamento della Commissione UE N. 605/2014 (M8), che rappresenta il 6° adeguamento al progresso tecnico (6° ATP) al regolamento CLP ed è entrato in vigore il 26/06/2014. Con questa modifica, 14 sostanze sono state recentemente aggiunte all'allegato VI con una classificazione armonizzata, fra cui vari principi attivi per i prodotti fitosanitari e biocidi. Per 9 altre sostanze, la classificazione armonizzata esistente è stata modificata, ad esempio per lo stirene (ora Repr. 2) e per la formaldeide, che è stata riclassificata da Carc. Cat. 2 a Carc. Cat. 1B a partire dal 01/01/2016.

Altre modifiche apportate dal 6° ATP agli allegati III (indicazioni di pericolo) e IV (consigli di prudenza) riguardano solo il testo del regolamento CLP in croato.

Le sostanze, e le miscele contenenti le sostanze in questione, sono state riclassificate entro il 1° aprile 2015 e la loro etichettatura rivista di conseguenza.

1.8 Adeguamento al Progresso Tecnico - 7° ATP

Il regolamento (CE) n. 1297/2014 (M10) della Commissione del 5 dicembre 2014 (7° ATP del CLP) ha modificato l'allegato II parte 3 con l'aggiunta di una parte dedicata ai detersivi liquidi destinati ai consumatori ed è stato applicato a partire dal 1° giugno 2015.

1.9 Adeguamento al Progresso Tecnico - 8° ATP

Il regolamento (CE) n.1221/2015 (M11) del 24 luglio 2015 (8° ATP del CLP) ha introdotto o aggiornato la classificazione e l'etichettatura armonizzate di determinate sostanze contenute nell'allegato VI al CLP, allineandosi con la 5° versione del GHS. Tali modifiche si sono basate sia sui pareri elaborati dal Comitato per la Valutazione dei Rischi (RAC) di ECHA che sui commenti ricevuti dalle parti interessate durante le fasi di consultazione pubblica.

Fra le modifiche più interessanti si evidenziano:

- l'introduzione di nuovi limiti specifici per la comburenza dell'acido nitrico (Ox. Liq. 2; H272: C \geq 99 % Ox. Liq. 3; H272: 99 % > C \geq 65 %);
- la classificazione come reprotossici dell'Arseniuro di gallio e dei Composti del tributilstagno.

L'applicazione di queste nuove classificazioni non è stata tuttavia immediata. Infatti, esse si sono applicate a partire dal 1° giugno 2017 in modo tale da consentire:

- l'adeguamento dell'etichettatura e dell'imballaggio delle sostanze e delle miscele alle nuove classificazioni e la vendita delle scorte esistenti;
- l'adempimento agli obblighi di registrazione che derivano dalle nuove classificazioni armonizzate per le sostanze classificate come CMR 1A e 1B o come molto tossiche per gli organismi acquatici che possono provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

1.10 Adeguamento al Progresso Tecnico - 9° ATP

Il 9° ATP del regolamento CLP è stato pubblicato il 19 luglio 2016 come regolamento (UE) 2016/1179. Esso è entrato in vigore dal 1° marzo 2018 e ha inserito o modificato la classificazione ed etichettatura di molte sostanze (tra cui l'ossido di rame (I e II), clorobenzene, ossido di propilene) aggiornando l'allegato VI parte 3, tabella 3.1 del CLP.

In particolare, 26 nuove sostanze sono state aggiunte all'allegato VI del regolamento CLP e 22 voci esistenti sono state modificate. Inoltre, con il 9° ATP è stata abrogata a partire dal 1 giugno 2017 la tabella 3.2 dell'allegato VI, indicante le classificazioni e le etichettature armonizzate sulla base delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE. Sono state aggiunte le classificazioni armonizzate per il piombo elementare in forma massiva (Repr. 1A) e in polvere (Repr. 1A, SCL 0,03), per il dicicloesilftalato (CAS 84-61-7, Repr. 1B), per alcune microfibre di vetro (Carc. 1B o Carc. 2) nonché per numerosi composti del rame che sono classificati come pericolosi per l'ambiente (Aquatic Acute 1 e Aquatic Chronic 1).

È anche stata modificata la classificazione armonizzata esistente per il bisfenolo A (CAS 80-05-7, ora: Repr. 1B) e per la glutaraldeide (CAS 111-30-8, ora: Acute Tox. 2 inhal.). Per alcune voci esistenti sono stati abbassati i nuovi limiti di concentrazione per la loro classificazione come Repr. 1A o 1B. Questo riguarda, fra gli altri, il diisobutilftalato (CAS 84-69-5), l'N-metil-2-pirrolidone (872-50-4) nonché molti anticoagulanti di prima e seconda generazione, ai quali è stato assegnato un nuovo valore limite specifico per la sostanza pari a 0,003 per cento.

1.11 Adeguamento al Progresso Tecnico - 10° ATP

Il 4 maggio 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale UE L 116 il regolamento (UE) n. 2017/776, ovvero il 10° ATP che aggiorna l'allegato VI del regolamento CLP, andando ad adeguare la classificazione armonizzata di 13 sostanze già presenti nell'allegato e introducendone 23 nuove.

Tale regolamento ha rivisto completamente l'Allegato VI del regolamento CLP, eliminando i riferimenti relativi alla classificazione armonizzata delle sostanze secondo

le direttive 67/548/CEE (direttiva sostanze pericolose – DSP) e 1999/45/CE (direttiva preparati pericolosi – DPP) per motivi di coerenza, essendo ormai in vigore unicamente il regolamento CLP (dal 1 giugno 2017).

Esso, inoltre, ha aggiornato i valori di stima della tossicità acuta (STA) armonizzati in conformità a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento CLP, in particolare per la nicotina (CAS: 54-11-5). L'introduzione di questi valori ha avuto il duplice scopo di agevolare l'armonizzazione della classificazione delle miscele da un lato, e fornire, dall'altro, un supporto alle autorità preposte all'attuazione del regolamento CLP. Tali valori devono essere indicati anche nei pareri e nelle decisioni riguardanti la classificazione armonizzata.

Il 10° ATP è applicato alle sostanze e alle miscele a partire dal 1° dicembre 2018.

1.12 Adeguamento al Progresso Tecnico - 11° ATP

Il regolamento delegato (UE) 2018/669 della Commissione del 16 aprile 2018 (M16) ha introdotto la traduzione formale in lingua italiana dei nomi chimici delle sostanze dell'Allegato VI classificate o riclassificate negli ATP precedenti al 7° [a partire dal Regolamento 1223/2008 sino al Regolamento 605/2014 (6° ATP del CLP)]. In precedenza, questi nomi erano disponibili solo in lingua inglese.

L'11° ATP non ha aggiunto nuove sostanze né ha aggiornato la classificazione di sostanze già presenti nell'Allegato VI.

Inoltre il Regolamento ha eliminato formalmente la Tabella 3.2 e rinominato la Tabella 3.1 come "Tabella 3".

1.13 Adeguamento al Progresso Tecnico - 12° ATP

Il Regolamento (UE) n. 2019/521 del 27 marzo 2019, che è entrato in vigore a decorrere dal 17 ottobre 2020, ha introdotto alcune novità nelle classi di pericolo chimico fisico, ha modificato alcuni valori di soglia generici e ha modificato alcune indicazioni di pericolo e consigli di prudenza.

L'adeguamento ha riguardato alcune disposizioni e alcuni criteri tecnici degli allegati I, II, III, IV, V e VI del regolamento CLP per tenere conto della sesta e settima edizione riveduta del GHS.

Con la revisione del GHS sono state introdotte una nuova classe di pericolo per gli esplosivi desensibilizzati e una nuova categoria di pericolo, «gas piroforici», all'interno della classe di pericolo «gas infiammabili».

Tra le modifiche rientra anche l'adeguamento di una serie di elementi: i criteri per le sostanze e le miscele che a contatto con l'acqua emettono gas infiammabili; i valori soglia generici; le disposizioni generali per classificare le miscele sotto forma di aerosol; il dettaglio delle definizioni e i criteri di classificazione per le classi di pericolo esplosivi, gas infiammabili, liquidi infiammabili, solidi infiammabili, tossicità acuta, corrosione/irritazione della pelle, gravi lesioni oculari/irritazione oculare, sensibilizzazione delle vie respiratorie e della pelle, mutagenicità sulle cellule germinali, cancerogenicità, tossicità per la riproduzione; tossicità specifica per organi bersaglio e pericolo in caso di aspirazione.

1.14 Adeguamento al Progresso Tecnico - 13° ATP

Il Regolamento (UE) n. 2018/1480 del 4 ottobre 2018, che si applica dal 1 maggio 2020, ha modificato alcuni aspetti della tabella 3 dell'Allegato VI del CLP. Inoltre ha modificato la classificazione armonizzata di 18 sostanze già presenti nell'allegato VI e ha inserito 16 nuove sostanze con classificazione armonizzata nello stesso allegato.

1.15 Adeguamento al Progresso Tecnico - 14° ATP

Il regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione del 04 ottobre 2019 (M22) ha modificato gli allegati II, III e VI e si applica a decorrere dal 1° ottobre 2021.

In particolare con questo adeguamento è stato rivisto l'allegato VI del CLP con la modifica di 12 voci e l'aggiunta di 17 nuove sostanze con classificazione ed etichettatura armonizzata. Tra queste si segnala l'aggiunta della voce relativa alla nuova classificazione del biossido di titanio come sospetto cancerogeno per via inalatoria (Carc. 2 H351 - inalazione), facendo presente che la classificazione del biossido di titanio è fortemente correlata alla dimensione media delle particelle (in polvere contenente ≥ 1 % di particelle con diametro aerodinamico $\leq 10 \mu\text{m}$).

È stata aggiunta la sezione relativa alle miscele contenenti biossido di titanio, sono stati aggiunti le frasi EUH211 "Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie" e EUH212 "Attenzione! In caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non respirare le polveri" ed è stata modificata la tabella 3 dell'allegato III sulla classificazione ed etichettatura.

1.16 Adeguamento al Progresso Tecnico - 15° ATP

È stato pubblicato l'11 agosto 2020 il Regolamento Delegato (UE) 2020/1182 che modifica l'Allegato VI, Parte 3, del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e che si applica a decorrere dal 1° marzo 2022, ma, ai sensi dell'art. 2, è possibile classificare, etichettare ed imballare sostanze e miscele secondo le novità introdotte dal XV ATP anche prima della suddetta data su base volontaria.

Il 15° ATP introduce:

- nuove classificazioni relative a: acido nitrico in concentrazioni ≤ 70 %; fibre di carburo di silicio; rame in forma granulare; geraniolo; diottilsolfato; acido lattico; (2-metil-1,2-benzotiazol-2(2H)-one) [MBIT]; zinco pitone;
- modifiche relative alla classificazione di: acido nitrico in concentrazioni > 70 %; ottametilciclotetrasilossano [D4]; diclorodiottilstananno; fosfina; piombo metallico in polvere; butanone ossima.

1.17 Adeguamento al Progresso Tecnico - 16° ATP

È stato pubblicato il 20 aprile 2021 il Regolamento Delegato (UE) 2021/643, entrato in vigore a partire dal 10 maggio 2021, che ha modificato l'Allegato VI, parte 1, del Regolamento CLP ed in particolare alcune note di cui alla sottosezione 1.1.3 dell'allegato VI (Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze

pericolose), parte 1, del CLP; nel punto 1.1.3.1 sono state modificate le note: J; K; L; M; N; P; Q; R. Sono inoltre state sostituite la Nota 8 e la Nota 9 nel punto 1.1.3.2.

1.18 Adeguamento al Progresso Tecnico - 17° ATP

È stato pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2021/849 della Commissione dell'11 marzo 2021, che si applica a decorrere dal 17 dicembre 2022 e che modifica la tabella 3 dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 contenente l'elenco della classificazione e dell'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose sulla base dei criteri di cui all'allegato I, parti da 2 a 5, dello stesso regolamento.

1.19 Altri Regolamenti d'interesse: modifiche all'Allegato VIII "Informazioni armonizzate relative alla risposta di emergenza sanitaria e misure di prevenzione" sulle miscele classificate pericolose.

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) è stato modificato dal regolamento UE 2017/542, che costituisce l'allegato VIII del regolamento CLP e che si propone di uniformare a livello europeo le informazioni di emergenza sanitaria relative alle miscele pericolose immesse sul mercato che devono essere trasmesse dagli importatori e dagli utilizzatori a valle agli organismi designati (Centri antiveleno). L'Allegato VIII prevede che ogni miscela deve essere identificata da un identificatore unico di formula, "UFI", che deve comparire nell'etichetta. La scadenza dell'obbligo di conformarsi all'allegato VIII varia in base alla destinazione d'uso della miscela:

- uso da parte dei consumatori: a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- uso professionale: a decorrere dal 1° gennaio 2021;
- uso industriale: a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il regolamento delegato (UE) 2020/11 della Commissione del 29 ottobre 2019 ha differito dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 la prima scadenza per la dichiarazione armonizzata ai Centri antiveleno per quanto riguarda le miscele destinate ai consumatori.

Il 13 novembre 2020 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il Regolamento Delegato (UE) 2020/1677, che ha modificato l'allegato VIII del Regolamento (CE) n.1272/2008, e il Regolamento Delegato (UE) 2020/1676, che ha aggiunto il paragrafo 8 all'art. 25 del CLP, per adeguarlo alle novità dell'Allegato VIII.

Il regolamento delegato (UE) 2020/1676 della Commissione pubblicato il 31 agosto 2020 (M24) fornisce indicazioni sulle informazioni supplementari che vanno fornite nel caso si commercializzino pitture personalizzate.

Infine il regolamento delegato (UE) 2020/1677 della Commissione del 31 agosto 2020 (M25) ha modificato l'allegato VIII sostituendolo con il nuovo allegato nel quale sono contenute informazioni armonizzate per la risposta di emergenza sanitaria e ulteriori misure di prevenzione. Tale regolamento definisce le prescrizioni che gli importatori e gli utilizzatori a valle devono soddisfare per la trasmissione delle informazioni sia per quanto riguarda i contenuti sia per il formato delle informazioni.

Il regolamento in particolare entra nel merito degli elementi dell'etichetta, delle informazioni tossicologiche delle sostanze e miscele, delle informazioni supplementari, nonché dell'identificazione dei componenti della miscela e dei carburanti ed introduce il concetto di "Gruppo di componenti intercambiabili" (ICG, *Interchangable Component Group*), che prevede la possibilità di raggruppare i componenti di una miscela all'interno di un gruppo di componenti interscambiabili soltanto se hanno la stessa classificazione (pericoli fisici e per la salute umana), la stessa funzione tecnica e le stesse proprietà tossicologiche.

Bibliografia

- Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006. GU L 353 del 31.12.2008. Aggiornato al 31 agosto 2020 (Regolamento 2020/1677).

Data di chiusura del documento

10 agosto 2021

Conoscere il rischio

Nella sezione Conoscere il rischio del portale Inail, la Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione (Contarp) pubblica prodotti e approfondimenti tecnici e normativi sul rischio professionale per promuovere la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e la protezione dei lavoratori.

La Contarp è la struttura tecnica dell'Inail dedicata alla valutazione dei rischi professionali e alle attività tecniche relative agli interventi di sostegno alle aziende in materia di prevenzione.

Per informazioni

contarp@inail.it